

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Prov. di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 11

DATA 10.06.2016

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di San Damiano al Colle.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	presente	assente
1) VERCESI Cesarino Giuliano	X	
2) RICCARDI Elena	X	
3) BRANDOLINI Paola	X	
4) DACREMA Monica	X	
5) FUGAZZA Romina	X	
6) SFORZA Emanuela Maria	X	
7) ZECCHIN Manuela	X	

Totale presenti 7 Totale assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: dott.ssa Roberta BELTRAME

Il Presidente sig. VERCESI Cesarino Giuliano, nella sua qualità di SINDACO, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 1.3.206 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio 2016 è stato differito al 30 aprile 2016;

Vista la legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione di CC n. 20 dell'8.9.2014 di approvazione dei Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO opportuno anche per il 2016 (come già avvenuto nel 2015) procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale;

RILEVATO in ordine all'IMU (imposta municipale propria) quanto segue:

L'istituzione della IUC dal 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), apportando le seguenti modifiche.

A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU è entrata a completo regime (art. 1, comma 707, legge 147/2013)

L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

A decorrere dal 2014 l'IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, legge 147/2013).

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 75 (non più a 110) (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

Ritenuto di confermare per il 2016 le aliquote IMU (già approvate per l'anno 2015 con la deliberazione di CC n. 10 del 28.04.2015) come segue:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni e aree edificabili	8,6 per mille

RILEVATO in ordine alla TASI (tassa sui servizi indivisibili) quanto segue:

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (art. 2, comma 1, lett. f, D.L. 16/2014).

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art.1, comma 681, legge 147/2013).

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (art.1, comma 675, legge 147/2013)

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (art.1, comma 676, legge 147/2013)

Nella determinazione dell'aliquota il Consiglio comunale deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art.1, comma 679, legge 190/2014).

Per l'anno 2016, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti massimi del 10,6 per mille per l'IMU e del 2,5 per mille per la TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (art. 1, comma 679, legge 190/2014).

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art.1, comma 678, legge 147/2013).

Visto il comma 14 lett. a) e b) della legge 208/2015 che modifica:

l'art. 1 c. 639 della legge 147/2013, stabilendo l'esenzione dal pagamento della Tasi per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9;

l'art. 1 c. 669 della legge 147/2013, stabilendo che il presupposto della Tasi è il possesso e la detenzione di fabbricati ed aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale con esclusione di quelle classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, il Comune proceda alla individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi in euro
Illuminazione pubblica	19.500,00
Sgombero neve	7.500,00
Manutenzione strade	1.517,00
Spese manutenzione servizi generali	6.483,00
Totale	35.000,00

VISTE le aliquote TASI approvate per l'anno 2015 con la deliberazione di CC n. 10 del 28.04.2015 e ritenuto di confermarle anche per il 2016;

RILEVATO in ordine alla TARI (tassa sui rifiuti) quanto segue:

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013).

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del Dlgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 147/2013).

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (art. 1, comma 683 L. 147/2013).

VISTO l'allegato documento contenente il Piano Finanziario e tariffario della TARI per l'anno 2016;

ATTESO che il Comune deve fissare le scadenze TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alle scadenze Tasi;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze TARI per l'anno 2016:

31 luglio 2016: acconto 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2015;

30 settembre 2016: acconto 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2015;

31 dicembre 2016: saldo e conguaglio con riferimento alla somma dovuta dal contribuente a titolo TARI 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di GC n. 14 del 22.04.2014 di nomina del responsabile della IUC;

ATTESA la propria competenza in merito alla approvazione delle aliquote della IUC, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013;

VISTO l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Il Consigliere Brandolini illustra il punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere di minoranza Sforza prende la parola per preannunciare voto contrario a causa del ritardo con cui viene assunta la presente deliberazione, atteso che la prima scadenza è fissata al 16 giugno p.v.

Esauriti gli interventi, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 7

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. 2 (Sforza e Zecchin)

Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di stabilire per l'anno 2016, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e le tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016, come dettagliatamente indicate nei seguenti punti e distinte per IMU, TASI e TARI;
- 2) di confermare per l'IMU anno 2016 le seguenti aliquote, già in vigore nel 2015:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni e aree edificabili	8,6 per mille

- 3) di confermare per l'IMU la detrazione per abitazione principale in euro 200,00 con una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale;

- 4) di confermare per la TASI 2016 le seguenti aliquote, già in vigore nel 2015:

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	1 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	1 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5 per mille

- 5) di stabilire per la TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante, in quanto effettivo fruitore del servizio, è pari al massimo previsto per legge (30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- 6) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari all'85,70% (essendo stimato un gettito TASI pari a € 30.000,00);

- 7) di approvare l'allegato Piano Finanziario e tariffario TARI per l'anno 2016;

- 8) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

- per IMU e TASI alle scadenze normativamente previste;
- per TARI alle scadenze:

31 luglio 2016: acconto 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2015;

30 settembre 2016: acconto 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2015;

31 dicembre 2016: saldo e conguaglio con riferimento alla somma dovuta dal contribuente a titolo TARI 2016;

- 9) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 10) di dare atto che le aliquote e tariffe della IUC come deliberate con il presente provvedimento per l'anno 2016 decorrono dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 11) di inviare, a cura del Responsabile IUC, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze e di darne massima pubblicità presso i contribuenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, con votazione

Consiglieri presenti n. 7
Consiglieri votanti n. 7
Voti favorevoli n. 5
Voti contrari n. 2 (Sforza e Zecchin)
Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione di CC n. 11 del 10/06/2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell' art. 147 bis del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 30.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Rag. Anna Maria Molinaroli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell' art. 147 bis del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 30.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Rag. Anna Maria Molinaroli

Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10.6.2016

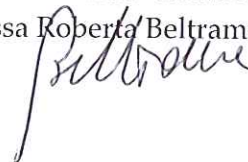
IL SINDACO

Cesarino Giuliano Vercesi



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Roberta Beltrame



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno 18.6.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, 18.6.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Roberta Beltrame



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

San Damiano al Colle, _____